

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

L'Associazione è denominata "MELANOMA ITALIA ONLUS" e fa uso della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus" nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione ha durata illimitata, ha la sede legale in Roma (RM) e potrà istituire sedi e uffici secondari anche altrove.

Art. 2 - Oggetto e finalità sociali

L'Associazione è costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del c.c., è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nell'ambito del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione ha l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale rivolte nei confronti di soggetti svantaggiati ed in particolare si prefigge di fornire aiuto ed assistenza a coloro che hanno, o hanno avuto, o si sospetta che abbiano il melanoma o il tumore al polmone ed alle loro famiglie attraverso l'informazione ed il sostegno psicologico riguardo tale stato di disagio individuale e sociale ed in merito alla difesa dei propri diritti alle cure nonché di assumere tutte quelle iniziative che favoriscono l'integrazione sociale e civile di tali soggetti svantaggiati avendo riguardo alle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'Associazione è estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, né diretto né indiretto, si attiene ai principi di: democraticità della struttura, esclusione dei soci temporanei, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'Assemblea, divieto di svolgere attività sociali diverse da quelle statutariamente previste ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 - Attività sociali

Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

a) fornire assistenza socio-sanitaria (escludendo l'attività clinica e terapeutica diretta) alle persone affette da melanoma e/o tumore al polmone o guarite, nonché fornire e divulgare l'istruzione e l'educazione dei pazienti e delle loro famiglie in relazione a dette patologie ed ai problemi ad esse inerenti in particolare informandoli sulle terapie, sulle possibilità di cura e di ausilio e sulla sempre maggiore possibilità di guarigione, sui servizi e sulla loro

collocazione, organizzazione e funzione all'interno delle strutture sanitarie e di accoglienza, anche tramite la condivisione di studi clinici, al fine di contribuire attivamente al miglioramento del patrimonio informativo esistente in Italia ed all'estero circa le necessità ed i supporti indispensabili per i malati di melanoma e/o tumore al polmone e le loro famiglie;

b) svolgere un'opera di sensibilizzazione, anche per mezzo di strumenti telematici e con l'utilizzo dei mezzi informativi di massa, sulle tematiche legate a detta patologia, raggiungendo il maggior numero possibile di persone affette da melanoma e/o tumore al polmone sul territorio nazionale ed estero, affinché attraverso una conoscenza più diffusa sia possibile migliorare il percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti che ne sono affetti ed offrendo al pubblico un punto di riferimento per ottenere informazione scientifica, operativa e logistica sulle problematiche relative al melanoma e/o tumore al polmone ed interventi relativi;

c) promuovere rapporti di collaborazione e di scambio di informazioni con le società mediche, scientifiche e farmaceutiche che si occupano di melanoma e/o tumore al polmone nonché con enti ed organizzazioni, pubbliche o private, nazionali ed internazionali, aventi scopi analoghi al fine di incoraggiare la continua ricerca scientifica e la diffusione di conoscenze tra operatori sanitari ed assistenziali per svolgere direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca sul melanoma e/o tumore al polmone e sulle esigenze dei soggetti affetti da tale malattia;

d) promuovere e curare, in modo diretto e/o indiretto, la pubblicazione di notiziari, indagini, ricerche, pubblicazioni, bibliografie, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, anche realizzando progetti di solidarietà sociale in genere, tra cui iniziative socio-educative e culturali, come l'organizzazione di convegni, congressi, seminari e la promozione di corsi di studio, comitati scientifici, attività e programmi di formazione ed addestramento finalizzati in particolare a favorire il superamento dei disagi connessi alle malattie melanoma e/o tumore al polmone;

e) attuare iniziative di formazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati sui problemi dell'emarginazione promuovendo un cambiamento culturale nei confronti della malattia che da inguaribile diventa curabile e guaribile e promuovendo la cultura della prevenzione e della considerazione personale ed integrale del paziente.

Per la concreta realizzazione di tali attività l'Associazione

ricercherà e promuoverà l'intesa e la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e con tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali e comunitari che abbiano attinenza diretta o indiretta con il suo campo di intervento, compresi Istituti ed Enti di ricerca, anche mediante la sensibilizzazione delle strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da dette patologie.

L'Associazione inoltre ricercherà e promuoverà l'intesa con le associazioni degli utenti, gli organismi scientifici nazionali ed internazionali istituzionalmente coinvolti e con tutti gli altri soggetti collettivi, pubblici e privati che intendano operare nel campo della integrazione sociale del malato e della promozione della salute.

L'Associazione non potrà svolgere attività sociali diverse da quelle istituzionali statutariamente previste ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione, per il miglior raggiungimento delle sue finalità, potrà deliberare in ogni momento, con la prescritta maggioranza assembleare, la propria trasformazione in altro ente avente la medesima qualifica di ONLUS e nel rispetto dei requisiti all'uopo necessari.

Art. 4 - Patrimonio dell'Associazione e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dalle quote associative, dai contributi dei soci e di terzi e da tutte le altre somme comunque pervenute all'Associazione.

L'Associazione trae le sue risorse economiche, sia per il suo funzionamento che per lo svolgimento della sua attività, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni, da:

- a) quote e contributi, ordinari e straordinari, degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi od enti internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, esclusivamente in misura connessa e marginale secondo

il dettato del D.Lgs. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati, dei terzi, persone fisiche o giuridiche;

h) raccolta fondi;

i) altre entrate pervenute all'Associazione a qualunque titolo purchè compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo Onlus.

L'Associazione non distribuisce, neppure indirettamente, utili o avanzi di gestione né fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura, ed impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 - Ammissione dei Soci.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e che diano affidamento di poter fattivamente contribuire al conseguimento degli scopi sociali, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione. Questa possibilità, purché vengano condivise le finalità istituzionali e gli scopi associativi, è estesa anche ad altre associazioni, ad Enti Pubblici e Privati, società e qualsiasi tipo di persona giuridica.

Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati garantendo la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative e l'effettività del rapporto medesimo. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo in qualità di Soci Fondatori, coloro che ne fanno richiesta in qualità di Soci Ordinari e coloro che sono ammessi in qualità di Soci sostenitori od Onorari.

I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. L'eventuale contributo a carico dei Soci è deliberato dall'Assemblea e deve essere versato entro 30 (trenta) giorni dall'assemblea stessa.

Le quote o contributi associativi, salva diversa disposizione

di legge, sono in ogni caso intrasmissibili, non restituibili nè rivalutabili.

Chi intenda aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità, professione ed eventuale condizione di disagio e/o di malattia. L'aspirante socio nella domanda di adesione dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione e gli eventuali regolamenti adottati dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alle domande di ammissione entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Sono Soci fondatori coloro che risultano iscritti al momento della costituzione dell'Associazione.

Sono Soci ordinari coloro che, ammessi dal Consiglio Direttivo, aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono Soci sostenitori, su nomina del Consiglio Direttivo, le persone fisiche e giuridiche che, in funzione del costante impegno profuso a favore dell'Associazione e di versamenti al fondo di dotazione, ritenuti di particolare rilevanza, hanno contribuito a dar lustro all'immagine dell'Associazione.

Sono Soci onorari, su nomina del Consiglio Direttivo, le persone che, per prestigiosa attività culturale e/o scientifica, si siano rese benemerite nella realizzazione dei fini dell'Associazione.

ARTICOLO 6 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- Decesso;
- Decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento, senza oneri, notificare la sua volontà di dimettersi; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso;
- Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve

contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione del socio, è ammesso il ricorso, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri, ove esistente, o, in difetto, all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata. In caso di ricorso l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio dei Probiviri, ove esistente, o, in difetto, dell'Assemblea.

ARTICOLO 7 - Diritti e doveri dei Soci.

I Soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le iniziative ed a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- partecipare alle Assemblee (se maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale) ed esercitare il diritto di voto tanto nell'assemblea ordinaria che in quella straordinaria;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Direttivi.

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 8 - Gli Organi dell'Associazione.

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi e collegi di controllo e garanzia:

- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative potranno essere rimborsate le spese eventualmente sostenute, in relazione ad opere svolte in favore dell'Associazione, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 9 - Assemblea.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci a qualunque categoria appartengano ed è l'Organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia necessaria per le esigenze dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un quarto (1/4) dei Soci.

Essa inoltre:

- provvede all'elezione del Consiglio Direttivo ed a quella eventuale del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
- delibera sull'eventuale destinazione degli utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi di riserva durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dalla normativa per le ONLUS;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, in base alla legge ed in particolare alla normativa vigente per le ONLUS.

La convocazione è fatta mediante comunicazione ai Soci, indicante data, ora, luogo ed ordine del giorno della riunione; la detta convocazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima di quella fissata per l'adunanza, con lettera raccomandata a/r o posta elettronica indirizzata ai predetti.

Nel detto avviso di convocazione deve essere indicata anche la data di una eventuale seconda convocazione, che potrà essere indetta solo dopo ventiquattro ore dalla prima.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega a favore di un altro Socio, apposta in calce all'avviso di convocazione ricevuto, o comunque reperibile presso la sede sociale o ricavabile dal sito web dell'Associazione.

Nessun Socio può rappresentare più di dieci Soci.

Le delibere dell'Assemblea vanno assunte con le presenze ed il voto favorevole previsti dall'art. 21 del Codice Civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, qualora nominato; in mancanza dei predetti, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età o da colui che viene all'uopo votato dall'Assemblea.

Le delibere assunte dall'Assemblea vanno trascritte nel Libro Verbali dell'Assemblea, debitamente vidimato.

L'Assemblea può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da due a cinque membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, qualora nominato; in mancanza dal Consigliere più anziano d'età.

I Consiglieri debbono essere soci dell'Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio, coopta un nuovo Consigliere, che dura in carica fino alla prossima Assemblea, nel cui ordine del giorno deve essere inserito l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Chi venga eletto dall'Assemblea in sostituzione del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso periodo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere sostituito.

Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e va immediatamente convocata l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- l'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
- la gestione dell'Associazione sotto ogni aspetto, secondo

gli indirizzi delineati dall'Assemblea; in particolare il compimento di ogni atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli anzidetti indirizzi;

- l'ammissione all'Associazione di nuovi associati;
- la determinazione delle quote o contributi associativi ordinari e straordinari;
- la predisposizione del bilancio o rendiconto annuale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ovvero sia richiesto da almeno due Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato. La convocazione è fatta con avviso spedito con lettera raccomandata a/r o posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è atto a deliberare quando sia presente almeno la metà più uno dei membri in carica; in tale ipotesi delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in ogni grado e tipo di giurisdizione. E' titolare del potere di firma sociale e può delegarla ad altri componenti del Consiglio Direttivo in esecuzione di specifiche delibere del Consiglio stesso.

In caso di urgenza, il Presidente può compiere atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, ma in tal caso deve senza indugio convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori, sottoscrive i verbali, controlla l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, qualora nominato, e, nel caso questi non sia disponibile, dal più anziano di età dei Consiglieri. In questi casi, la firma apposta da chi sostituisce rispettivamente il Presidente o il Vice Presidente fa fede, di fronte a terzi, dell'impedimento del legale rappresentante.

Art. 12 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, qualora nominato, è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza dei voti.

Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 13 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario del Consiglio Direttivo, definito anche Segretario Generale, qualora nominato, viene eletto dal detto Consiglio a maggioranza di voti. Organizza le riunioni dell'Assemblea e le sedute del Consiglio Direttivo; cura la redazione e la tenuta dei relativi verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente.

E' responsabile della tenuta di tutti i libri sociali e dell'archivio dell'Associazione.

Nel coadiuvare l'attività del Presidente, risponde della corretta e tempestiva attuazione delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, sovrintendendo e coordinando l'intera attività associativa. Per i compiti connessi a questa attività, il Presidente - con l'approvazione del Consiglio Direttivo - può conferirgli la firma sociale.

Art. 14 - Il Tesoriere

Il Tesoriere, qualora nominato, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio o rendiconto annuale, accompagnandoli con una idonea relazione. Per i compiti connessi all'attività di tesoreria, il Presidente, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, può conferirgli la firma sociale.

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, di cui non possono far parte membri del Consiglio Direttivo, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti a maggioranza dall'Assemblea anche fra elementi estranei all'Associazione.

Costituisce l'organo di controllo amministrativo-contabile della Associazione e dura in carica tre anni.

I Revisori dei conti verificano la regolare tenuta della contabilità della Associazione e dei relativi libri e danno parere sui bilanci o rendiconti. Partecipano - con facoltà di parola ma senza diritto di voto - alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio Direttivo.

Curano, in proprio, la tenuta del libro delle loro adunanze.

Art. 16 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, a maggioranza anche tra non soci della Associazione.

Questo Organo, i cui membri sono rieleggibili, nomina al suo interno il Presidente e rimane in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere ogni controversia che possa sorgere tra i Soci, tra Soci e l'Associazione o i suoi Organi, tra i componenti degli Organi e tra gli Organi stessi, sempre che il suo intervento sia richiesto o comunque attenga a fatti direttamente pertinenti la vita dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri decide anche sulle controversie inerenti l'ammissione e l'esclusione dei soci ed ha potere decisionale in materia di eventuali sanzioni, proposte dal Consiglio Direttivo, nei riguardi dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri prende le sue decisioni a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce senza formalità e senza preavviso; le sue decisioni, sui compiti sopra indicati, risultanti da verbale sottoscritto dal Presidente, sono inappellabili.

Il Collegio dei Probiviri giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 17 - Bilancio o rendiconto

L'Associazione ha l'obbligo di redigere un bilancio o rendiconto annuale.

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio o rendiconto dell'esercizio precedente, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea da convocarsi entro il 30 (trenta) aprile successivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione di coloro che abbiano legittima motivazione interesse alla loro lettura, negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non Lucrative di Unità Sociale (ONLUS) od ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta da leggi successive.

Art. 19 - Norme applicabili

Al presente Statuto si applicano in ogni caso le disposizioni del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. Per tutto quanto non

previsto nel presente Statuto, si applicano altresì le disposizioni del detto D.Lgs. 460/1997, del Codice Civile e delle altre normative in materia.

F.to - Chiara Margherita Puri Purini

F.to - Rosanna Donà dalle Rose

F.to - Natalia Monaco

F.to - Giorgio Mario Calissoni notaio